



Comune di Modena
Settore Ambiente

Servizio Tutela del Patrimonio Naturale

Climate Star 2002
the european award for
local climate protection activities



CLIMATE ALLIANCE | KLIMA-BÜNDNIS | ALIANZA DEL CLIMA

Data 8.5.2007

prot. Gen 60257 AM3407

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ravvisata la necessità di tutelare la comunità da comportamenti aggressivi tenuti da alcuni cani malcustoditi;

Considerata la necessità di prevedere disposizioni inequivocabili che recepiscano l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 e modificata in data 28 marzo 2007;

Visto il DPR 31 marzo 1979 (GU 150 del 2 giugno 1979) art. 3 che attribuisce ai Comuni la competenza di vigilare sulle leggi e regolamenti relativi alla protezione animale ed al patrimonio zootecnico;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Vista la L.R. n. 27 del 7 aprile 2000 che definisce le “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;

Vista la L. n. 189 del 20 luglio 2004 riguardante le “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;

Vista la L.R. n. 5 del 17 febbraio 2005 “Norme a tutela del benessere animale”;

Visti gli artt. 50/comma 3 e 107/ comma 2 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto l’art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale di Modena l’11/02/2002;

Ritenuta la necessità di adottare, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Art. 1 - Atti vietati

1. Sono vietati :

- a) l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;
- b) l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all’elenco all’articolo 4;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l’aggressività; amministrativo

La violazione di cui al comma 1 let. a) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75,00 € ad un massimo di 450,00 €.

La violazione di cui al comma 1 lett. b)-c) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 480,00 €.

2. Sono altresì vietati:

- d) la sottoposizione di cani a doping;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
 - ii) il taglio delle orecchie;
 - iii) la recisione delle corde vocali;
- f) l’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani. Tale strumentazione procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;

La violazione di cui al comma 2 let. d)-e)-f) sono di natura penale art. 544TER del C.P.

3. E’ fatto divieto di acquistare, possedere o detenere cani di cui all’art. 4 o di cui all’art. 1 comma 1 lettera b):

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi e’ sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabili per infermità.

La violazione di cui al comma 3 lett. a)-b)-c)-d)-e) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 480,00 € e la proprietà del cane dovrà essere ceduta al altra persona con idonei requisiti o presa in carico, tramite cessione all'Anagrafe Canina, dall'Amministrazione competente.

Art. 2 - Obblighi

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco dell'art. 4 devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3. Chiunque possieda o detenga cani di cui all'art. 4 ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone.

4) Chiunque possieda o detenga cani di cui all'art. 4 deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

5). Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

La violazione di cui al comma 1 lett. a)-b) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria in base al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 480,00 €.

Art. 3 - Monitoraggio e rieducazione

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale tiene aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'art. 4 al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

3. Il servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale stabilisce:

- a) i criteri per la classificazione e le modalità di rilevazione e monitoraggio dei cani potenzialmente pericolosi dell'art. 4 avvalendosi eventualmente degli archivi dell'anagrafe canina;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature.

4. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 4 che non sia in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.

Art. 4 - Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estrella;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

Art. 5- Sanzioni

La violazione alle norme contenute nella presente ordinanza comporta, ai sensi della L. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

Art. 6- Vigilanza

Sono incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza del presente atto, provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, tutti gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria, la Polizia Municipale, il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, il Nucleo di Polizia Provinciale e il Corpo Forestale dello Stato.

Art. 7 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua compiuta pubblicazione.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Tutela Patrimonio Naturale
Dr.ssa Giovanna Franzelli